CAMERA DEI DEPUTATI N. 1546

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORCHIO, ALOISE, BRUNI, BERNI, GERARDO BIANCO, CARLI, DELFINO, DI GIUSEPPE, DI MAURO, FRANCESCO FERRARI, GIOVANARDI, PERRONE, URSO, ZAMBON, CASTELLOTTI, TEALDI, LUIGI RINALDI, ZARRO, RICCIUTI, PATRIA, ARMELLIN, TARABINI, BIASCI, CORSI, ROJCH, IODICE, ZOPPI, CAFARELLI, SAVIO, BACCARINI, PINZA, BORRI

Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

Presentata il 9 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso della X legislatura, grazie all'impegno dell'onorevole Martino e di numerosi componenti la XIII Commissione permanente (Agricoltura), si è registrata notevole attenzione alle problematiche in oggetto per la giusta tutela del reddito dei produttori agricoli e per la necessaria difesa qualitativa dei consumatori, obiettivi che possono essere garantiti attraverso la precisa definizione delle caratteristiche di tipicità e di qualità dei prodotti. S'intende quindi valorizzare un'agricoltura qualitativamente elevata ed in fase di espansione a livello di consenso della vasta platea degli abituali fruitori, indirizzo che ben si armonizza con le più recenti indicazioni dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle stesse realtà regionali, consentendo, al contempo, di accogliere attraverso una normativa quadro le iniziative di numerosi colleghi legate alla valorizzazione delle peculiari specificità dei prodotti agro-alimentari provenienti da determinate aree geografiche interregionali, regionali e subregionali.

Al riguardo, la proposta normativa di indirizzo generale qui presentata, ove approvata, contribuirà a superare le ricorrenti accuse di particolarismo e di campanilismo che occupano gli addetti alla cosiddetta « alta politica » che, insieme a numerose testate giornalistiche ed altri *mass media*, si sono sbizzarriti nel denigrare le iniziative parlamentari legate alla tutela delle produzioni agricole ed agroalimentari di determinate realtà territoriali.

Obiettivo della presente proposta è, infine, il collegamento unito al recepimento delle recenti disposizioni comunitarie regolanti la materia, che consentono di garantire la denominazione di origine controllata di produzioni nobili quali, ad esempio, i formaggi grana padano e parmigiano reggiano, per i quali lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel recente disegno di legge regolante le quote di produzione di latte, prevede l'istituzione e lo sviluppo di consorzi di tutela obbligatori.

Per tali motivazioni l'iniziativa legislativa più avanti riportata intende rappresentare base di discussione parlamentare per il necessario raccordo con le predette disposizioni e con le direttive europee, partendo dal testo unificato elaborato nella X legislatura al termine di un vasto ed articolato dibattito a livello di comitato ristretto della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, con felice azione di sintesi di distinte iniziative parlamentari provenienti da diversi gruppi politici. Si confida pertanto nella sollecita approvazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA, INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE, ATTESTAZIONI DI SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI.

ART. 1.

1. L'uso delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità per i prodotti agricoli e agro-alimentari è disciplinato dalla presente legge.

ART. 2.

1. Si considera denominazione di origine protetta agli effetti della presente legge la indicazione geografica con cui viene individuato un territorio delimitato o delimitabile per caratteristiche ambientali o umane o un nome riferito ad una regione, utilizzati per designare un prodotto agricolo o agro-alimentare che ne è originario e le cui qualità e le cui caratterizzazioni specifiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente a fattori naturali e umani tradizionalmente connessi all'ambiente geografico.

2. Si considerano indicazioni geografiche protette, agli effetti della presente legge, le menzioni geografiche riconosciute con riferimento alla località che ha conferito al prodotto la sua notorietà, utilizzate per designare prodotti agricoli o agro-alimentari semplici o trasformati provenienti da quel territorio.

3. La zona di produzione di un prodotto agricolo o agro-alimentare a denomi-

nazione di origine può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini quando in essi esistano analoghe condizioni naturali ed alla data di presentazione della domanda di riconoscimento si producano da almeno diciotto anni prodotti immessi sul mercato con la medesima denominazione che abbiano analoghe qualità e caratteri.

ART. 3.

1. Il riconoscimento di una indicazione geografica protetta o di una denominazione di origine protetta può essere concesso per varietà di beni prodotti e trasformati nell'area geografica o in un'area immediatamente attigua che, sulla base di criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 9, abbiano una consistenza produttiva ed un valore economico rilevanti, avendo conseguito nel tempo una considerevole notorietà usando il medesimo riferimento geografico.

ART. 4.

1. È consentita l'aggiunta alla denominazione di origine protetta di specificazioni atte ad evidenziare determinate particolari caratteristiche qualitative del prodotto.

ART. 5.

1. Ai prodotti agricoli e alimentari aventi specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, connesse alla tipologia delle materie prime o a particolari condizioni o tecniche di produzione, che li distinguono nettamente da altri prodotti simili appartenenti alla stessa categoria, può essere attribuita una attestazione di specificità.

2. Le caratteristiche di cui al comma 1 sono indipendenti dalla zona di produzione.

ART. 6.

1. L'attestazione di specificità può essere riconosciuta ai prodotti di cui allo articolo 5 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che definisce altresì le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dei prodotti, e le loro modalità di produzione, preparazione, presentazione, confezionamento e commercializzazione.

2. La richiesta di riconoscimento dell'attestazione di specificità può essere avanzata da una pluralità di produttori singoli o associati o da organismi ed organizzazioni che li rappresentino.

ART. 7.

1. L'attestazione di specificità può essere utilizzata per qualsiasi prodotto che rispetti le condizioni definite dal decreto di cui all'articolo 6 qualora i produttori interessati ne facciano richiesta.

2. L'attestazione di specificità deve essere utilizzata soltanto nei termini, con le condizioni e le modalità espressamente previste dal decreto di riconoscimento.

3. I richiedenti il riconoscimento di una attestazione di specificità possono, se associati, richiedere anche l'attribuzione, al proprio organismo o ad altro che ne abbia dichiarato la disponibilità, dell'incarico di gestione della medesima e dei controlli sull'osservanza delle condizioni e delle modalità di produzione e commercializzazione dei prodotti interessati all'ottenimento della attestazione stessa, purché sia assicurato, con dispositivi regolamentari, l'accesso alla attestazione per i produttori o trasformatori che ne facciano richiesta, sulla base dell'aderenza del prodotto alle disposizioni del decreto di riconoscimento.

4. Gli organismi incaricati della gestione delle attestazioni sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne approva lo statuto ed il regolamento.

ART. 8.

1. I prodotti cui è riconosciuta l'attestazione di specificità possono riportare anche denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, ove riconosciuti e *disciplinati specificatamente e contestualmente*. Possono essere utilizzati riferimenti geografici di altro tipo solo qualora siano espressamente previsti nel decreto di riconoscimento della attestazione di specificità.

ART. 9.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le relative norme di attuazione.

2. Le norme di cui al comma 1 devono prevedere per le denominazioni di origine protetta e per le indicazioni geografiche protette:

a) le modalità per l'istituzione di albi per prodotti;

b) le modalità per la presentazione della domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'espressione del parere da parte del Comitato di cui all'articolo 11;

c) le condizioni e le modalità per i riconoscimenti delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette nonché per la modifica e la revoca dei riconoscimenti concessi;

d) le modalità per la convocazione ed il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 11;

e) le condizioni e le modalità per la designazione e presentazione dei prodotti riconosciuti ai sensi della lettera *c)* e per l'eventuale apposizione di contrassegni

specifici ai prodotti medesimi, secondo le norme fissate nel provvedimento di riconoscimento;

f) le modalità per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti da parte delle associazioni interprofessionali obbligatorie di tutela di cui all'articolo 14;

g) le modalità per la revoca dell'incarico di vigilanza, di cui alla lettera *f)* in caso di inosservanza delle disposizioni di legge;

h) le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo sulla applicazione della presente legge e per l'effettuazione degli esami analitici ed organolettici prima della imissione al consumo dei prodotti.

3. Le norme di cui al comma 1 devono prevedere per le attestazioni di specificità:

a) le modalità per la richiesta di riconoscimento;

b) le condizioni e le procedure per il suo ottenimento;

c) le condizioni e le modalità per la gestione della attestazione e per i controlli sulla produzione e sulla commercializzazione dei relativi prodotti;

d) le modalità di presentazione e designazione dei prodotti cui è riconosciuta l'attestazione.

ART. 10.

1. Le denominazioni di origine protetta, le relative zone di produzione nonché le indicazioni geografiche protette dei prodotti interessati sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 11, su richiesta di una pluralità di produttori agricoli, singoli o associati, o di enti ed organismi che li rappresentino.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine protetta a specifici prodotti agricoli o agro-alimentari può pre-

vedere l'obbligo di accertare tramite apposito esame organolettico l'esistenza di caratteristiche qualitative tali da rendere gli stessi distinguibili dagli altri prodotti eventualmente commercializzati con la stessa indicazione merceologica o ottenuti in zone diverse da quelle previste per la denominazione.

3. Nei casi di cui al comma 2 il decreto di cui al comma 4 deve prevedere un'apposita commissione di degustazione fissandone la composizione e le modalità di funzionamento.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono approvati i disciplinari di produzione relativi ai prodotti di cui al presente articolo.

5. Il disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protetta deve stabilire:

a) la denominazione di origine del prodotto;

b) la delimitazione della zona di produzione e trasformazione;

c) gli usi locali, le tradizioni tecnico-produttive, gli elementi distintivi ed i caratteri particolari dell'ambiente naturale che concorrono a conferire caratteristiche specifiche al prodotto;

d) l'obbligo e le modalità di denuncia dei prodotti al fine di determinare la disponibilità e controllarne il successivo commercio;

e) le modalità di etichettatura del prodotto.

6. Il disciplinare di produzione delle indicazioni geografiche protette deve stabilire:

a) l'indicazione geografica;

b) la perimetrazione della zona di produzione;

c) eventuali elementi conoscitivi ai fini dei successivi controlli.

CAPO II

COMITATO GENERALE NAZIONALE E ASSOCIAZIONI INTERPROFESSIONALI OBBLIGATORIE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE E DELLE ATTESTAZIONI DI SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGRO-ALIMENTARI.

ART. 11.

1. È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato generale nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

2. Il Comitato è composto da quattro funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in misura proporzionale alla loro consistenza.

3. Il Comitato è integrato da tre rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

5. Per singoli prodotti o comparti di prodotti possono essere istituiti comitati di settore con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che ne fissa la composizione nel rispetto del principio di rappresentatività delle varie componenti economico-sociali.

6. I comitati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le proprie attività d'istituto, ferma restando la possibilità che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, ne determini una nuova struttura operativa.

7. Il Comitato di cui al comma 1 esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei comitati di settore.

8. In mancanza dello specifico comitato di settore, le problematiche relative al settore medesimo, ivi compreso l'esame delle domande di riconoscimento, sono direttamente trattate dal Comitato di cui al comma 1, opportunamente integrato da tre esperti dello specifico settore nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 12.

1. Al Comitato generale nazionale di cui all'articolo 11 spetta:

a) esprimere il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministro dell'agricoltura e delle foreste i disciplinari di produzione e le strategie d'intervento;

b) collaborare con i competenti organi statali e regionali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) promuovere o assumere iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

d) instaurare e gestire i rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nelle materie di cui alla presente legge;

e) stimolare azioni a tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità previsti dalla normativa nazionale, comunitaria e internazionale;

f) svolgere controlli qualitativi e di classificazione dei prodotti anche attraverso commissioni di degustazione;

g) detenere albi ed elenchi merceologici dei prodotti interessati;

h) avanzare proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei prodotti a denominazione di origine proterra o contraddistinti con indicazioni geografiche protette o con attestazioni di specificità.

2. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali relativi ad infrazioni sull'origine e provenienza geografica e sulle attestazioni di specificità dei prodotti ed abusi nei confronti di quanto sancito nella presente legge ed in particolare per ciò che riguarda la presentazione, la designazione, l'informazione e la propaganda.

3. Le deliberazioni del Comitato riguardanti i pareri sui disciplinari di produzione dei prodotti di cui alla presente legge devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

4. I decreti di riconoscimento delle denominazioni d'origine protetta e delle indicazioni geografiche protette debbono essere trasmessi alla Commissione delle Comunità europee.

ART. 13.

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è svolta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che affida con apposito decreto il relativo incarico ad associazioni interprofessionali obbligatorie di tutela di cui all'articolo 14, determinando le condizioni di esercizio dell'incarico.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può disporre la revoca dell'incarico di vigilanza qualora l'associazione contravvenga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.

ART. 14.

1. L'incarico di cui all'articolo 13 può essere affidato, per ciascun tipo di prodotto, ad una sola associazione interprofessionale obbligatoria di tutela che presenti i seguenti requisiti:

a) associ un numero di produttori, singoli o associati, che rappresenti almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media di produzione riferita agli ultimi tre anni;

b) abbia uno statuto, redatto sulla base di uno statuto tipo definito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale consenta l'ammissione, a parità di diritti, di qualsiasi produttore o altro operatore partecipante alla filiera produttiva e commerciale del prodotto considerato;

c) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione nonché per i mezzi finanziari un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidategli.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA CONCORRENZA SLEALE - SANZIONI - MODALITÀ DEI CONTROLLI

ART. 15.

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato quali prodotti con denominazione di origine protetta, indicazioni geografiche protette o attestazioni di specificità ai sensi della presente legge prodotti che non hanno i requisiti

prescritti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni, salvo che il fatto costituisca reato.

2. Se i prodotti di cui al comma 1 sono destinati alla vendita, o comunque all'esportazione, in un Paese straniero, e come tali venduti, le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate fino alla metà.

ART. 16.

1. Chiunque alteri denominazioni d'origine protetta, indicazioni geografiche protette e attestazioni di specificità riconosciuti ai sensi della presente legge in modo che possa trarre in inganno il consumatore, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.

2. Sono vietati in particolare:

a) l'utilizzo di indicazioni nella presentazione del prodotto di qualsiasi richiamo grafico o letterale atto a suggerire un legame tra il suo vero luogo d'origine ed un ambito territoriale diverso;

b) l'inserimento di espressioni quali « tipo », « uso », « gusto » nelle designazioni che contraddistinguono le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette o le attestazioni di specificità;

c) qualsiasi indicazione non veritiera apposta sulla confezione o imballaggio circa l'orgine, la provenienza, la natura o le qualità sostanziali dei prodotti.

ART. 17.

1. Per la sentenza di condanna per reati in materia di denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o attestazioni di specificità è disposta la pubblicità nelle forme previste dall'articolo 36, quarto comma, del codice penale.

ART. 18.

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato i prodotti di cui alla presente legge è tenuto a fornire campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dalle autorità pubbliche competenti allo svolgimento dei controlli.

2. I campioni di cui al comma 1 sono prelevati dagli ufficiali ed agenti di cui al medesimo comma in numero di tre almeno per ogni controllo, uno dei quali, reso inalterabile, è consegnato al produttore o commerciante.

3. I campioni sono assicurati con sigilli atti a garantire l'identità ed il contenuto.